



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2014, proposto da [REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. Samuele Ancarani, con domicilio eletto presso l'avv.
Annamaria Lovelli in Roma, via Boncompagni 93;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Ravenna, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE
II n. 00532/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di
soggiorno

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l' impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 il consigliere Bruno
Rosario Polito;

Nessuno è presente per le parti;

- ritenuto :
- che, ai fini dell'onere dello straniero di documentare il possesso del requisito reddituale per il rinnovo del permesso di soggiorno, la costituzione della posizione contributiva presso l' I.N.P.S., che segue all'iniziativa del datore di lavoro, costituisce un elemento concorrente, ma non esclusivo, ai fini della prova del possesso del predetto requisito;
- che, per quanto precede, l'irregolarità delle posizione contributiva non può essere elevata di per sé sola a sostegno del diniego del permesso di soggiorno, in assenza di altre circostanze indiziarie ed elementi significativi della mancata produzione del reddito da lavoro dipendente nella misura utile;
- che spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello (Ricorso numero: 1140/2014) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Michele Corradino, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)